



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 17/19/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ GIGLIO GROUP S.P.A.
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “IBOX65”)
PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA
CONTENUTA NELL’ART. 38, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 177/05
(CONTESTAZIONE N. 18/18/DCA - PROC. N. 2713/ZD)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto della Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità - cont. N. 18/18/DCA PROC. N° 2713/ZD - è stata accertata e contestata in data 18 ottobre 2018 nonché notificata in data 22 ottobre 2018 alla società Giglio Group S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*IBOX 65*”, la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05 e nell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 22 marzo 2018 e dal giorno 30 marzo 2018 al giorno 11 aprile 2018.

In particolare, lo *spot* di televendita denominato “*Remail*” è andato in onda, il giorno 22 marzo 2018, dalle ore 17.17.23 circa alle ore 17.32.19 circa, dalle ore 19.07.31 circa alle ore 19.22.27 circa e dalle ore 19.46.58 circa alle ore 20.01.54, per complessivi 14 minuti e 56 secondi, ossia in misura pari al 24,87% nella singola fascia oraria, e, quindi, oltre il limite di affollamento orario di cui all’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05.

Inoltre, le comunicazioni commerciali audiovisive denominate “*Bagni Italiani*” trasmessa nei giorni 30 e 31 marzo 2018 nonché dal 1° all’11 aprile 2018, “*Lamantin*” trasmessa nei giorni 30 e 31 marzo 2018 nonché dal 1° all’11 aprile 2018, “*Mondial allarmi*” trasmessa nei giorni 30 e 31 marzo 2018 nonché dal 1° all’11 aprile 2018, “*Poltrone Zucchetti*” trasmessa dal giorno 5 al giorno 11 aprile 2018, “*Ariel*” trasmessa dal giorno 6 al giorno 11 aprile 2018 e “*Remail (docce)*” trasmessa i giorni 10 e 11 aprile 2018 non sono risultate chiaramente riconoscibili come tali e distinte nettamente dal resto della programmazione televisiva mediante l’uso di mezzi di evidente percezione ottici, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, in quanto non è risultata presente, in sovrimpressione, sullo schermo televisivo la dovuta scritta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare scritti difensivi acquisiti al prot. n. 0201971 del 22 novembre 2018, ha eccepito quanto segue.

Contrariamente a quanto contestato, “*le televendite menzionate non violano la normativa in vigore, in quanto [...] è chiaramente visibile, in alto a destra del video, la scritta televendita*”; al riguardo, la parte ha prodotto “*gli screenshot delle televendite contestate*”, dalla cui visione “*emerge chiaramente che la dicitura Televendita è presente in tutti gli spot oggetto di contestazione*”.

Inoltre, *“l’art. 3 della delibera n° 538/01/CSP non esiste”*.

La parte, infine, ha eccepito la mancata violazione dell’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05, sostenendo che lo *spot* di televendita oggetto di contestazione, soggetto alla disciplina normativa rinvenibile nella disposizione contenuta nell’art. 40, comma 2-bis, del d.lgs. n. 177/05, ne presenti i requisiti - *“le finestre di televendita [...] sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti”*.

In conclusione, la società Giglio Group S.p.A. ha chiesto l’archiviazione del presente procedimento sanzionatorio, ovvero, in subordine, l’applicazione del criterio del cumulo giuridico della sanzione *“nella misura del minimo edittale con un aumento massimo di euro 1.000,00”*.

Successivamente, in sede di audizione tenutasi in data 11 dicembre 2018, la parte, nel riportarsi al contenuto degli scritti difensivi, ha sostenuto quanto segue: *“[...] In particolare, con riferimento alla mancata segnalazione dei brand pubblicitari rileviamo che la scritta televendita era ben presente in ciascuno degli spot trasmessi Bagni Italiani, Lamantin, Mondial Allarmi, Poltrone Zucchetti, Ariel e Remail che pertanto non violano la norma relativa indicata. Relativamente alla televendita denominata Remail la stessa non rientra nei limiti di affollamento di cui all’art. 40, comma 2 bis, d.lgs. 177/05, in quanto finestra di televendita trasmessa per 56 secondi del quindicesimo minuto ed è stata trasmessa solamente tre volte il giorno 22 marzo 2018. Evidenziamo, altresì, di aver designato un soggetto incaricato di controllare la preventiva messa in onda delle televendite e ciò al fine di evitare eventuali messe in onda di trasmissioni non conformi alla normativa vigente, attuando un sistema di controllo diretto delle trasmissioni. Insistiamo conseguentemente per l’archiviazione del procedimento.”*.

3. Valutazioni dell’Autorità

Le eccezioni sollevate dalla parte vanno in parte accolte sulla scorta delle seguenti argomentazioni.

Con riferimento alla contestazione della violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, da una più attenta analisi della fattispecie in esame e, in particolare, dalla visione del contenuto della singola immagine dello schermo televisivo prodotta dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa, risulta inserita in modo chiaramente leggibile la dovuta scritta nel corso della trasmissione delle predette comunicazioni commerciali audiovisive.

Tanto premesso, si ritiene, pertanto, che non sussistano elementi per sostenere che nel corso della trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive contestate non sia presente, in modo chiaro, sullo schermo televisivo, in sovrimpressione, la dovuta

scritta e che, pertanto, tali comunicazioni commerciali risultino non riconoscibili e non distinguibili dal resto della programmazione televisiva trasmessa.

Riguardo, invece, all'eccezione formulata in merito alla violazione dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05, nel rammentare che la fattispecie dello *spot* di televendita è ammessa, ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 6, dell'Allegato A alla delibera n. 12/08/CSP recante "*Modifiche al Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, come modificato dalla delibera n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, dalla delibera n. 34/05/CSP dell' 8 marzo 2005, dalla delibera n. 105/05/CSP del 28 luglio 2005, dalla delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006 e dalla delibera n. 162/07/CSP dell'8 novembre 2007*", nel rispetto dei limiti di affollamento orario previsti dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05, questa Autorità ha accertato e contestato la diffusione di uno *spot* di televendita, ossia di una comunicazione commerciale audiovisiva della durata temporale inferiore a 15 minuti, ma pari al valore percentuale del 24,87% di trasmissione nella singola fascia oraria, e, quindi, oltre il limite di affollamento orario di cui al succitato art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05.

Ad esito dell'istruttoria svolta, quindi, risulta che la società Giglio Group S.p.A. è incorsa nella violazione dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05, in quanto ha trasmesso uno *spot* di televendita, nella singola fascia oraria, oltre il limite di affollamento consentito;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05, "*la trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti in chiaro, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva*";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a*), del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione della disposizione normativa sopra specificata nel corso della medesima giornata di programmazione televisiva. In particolare, la messa in onda di uno *spot* di televendita oltre il limite di affollamento orario, nella medesima giornata di programmazione, non ha generato eccessivi indebiti vantaggi economici a favore del fornitore del servizio di media audiovisivo “*Ibox65*”.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società Giglio Group S.p.A. si è limitata a dichiarare, in sede di audizione, “*di aver designato un soggetto incaricato di controllare la preventiva messa in onda delle televendite e ciò al fine di evitare eventuali messe in onda di trasmissioni non conformi alla normativa vigente, attuando un sistema di controllo diretto delle trasmissioni*”, senza, però, documentare di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell’agente

La società Giglio Group S.p.A. è stata già sanzionata (delibera n. 243/18/CSP del 30 ottobre 2018 e delibera n. 244/18/CSP del 30 ottobre 2018).

D. Condizioni economiche dell’agente

In considerazione della situazione economica della società Giglio Group S.p.A. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2017 in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05 nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione stessa previsto pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00);

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Giglio Group S.p.A. con sede in Milano (MI), Piazza Generale Armando Diaz, n. 6, cod. fisc. 07396371002, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Ibox65*” di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la

violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 17/19/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 17/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi